

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 10 luglio 2009 — Apple Computer, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), TKS-Teknosoft SA

(Causa C-416/08 P) ⁽¹⁾

[*Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Marchio denominativo QUARTZ — Opposizione del titolare del marchio figurativo comunitario QUARTZ — Diniego di registrazione — Somiglianza dei prodotti — Rischio di confusione — Impugnazione manifestamente irricevibile*]

(2009/C 282/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Apple Computer, Inc. (rappresentanti: avv.ti M. Hart e N. Kearley)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. García Murillo, agente), TKS-Teknosoft SA

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 1° luglio 2008, causa T-328/05, Apple Computer/UAMI, mediante la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della richiedente il marchio figurativo «QUARTZ» per prodotti della classe 9 volto all'annullamento della decisione 27 aprile 2005 della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) (procedimento R 416/2004-4), a sua volta recante il rigetto del ricorso esperito contro la decisione della divisione di opposizione che aveva rifiutato parzialmente la registrazione di tale marchio nell'ambito dell'opposizione presentata dal titolare del marchio figurativo comunitario «QUARTZ» per servizi delle classi 9 e 42

Dispositivo

1) *L'impugnazione è respinta.*

2) *L'Apple Computer Inc. è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 301 del 22.11.2008.

Ordinanza della Corte 9 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg) — Kurt Wierer/Land Baden-Württemberg

(Causa C-445/08) ⁽¹⁾

[*Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Patente di guida — Direttiva 91/439/CEE — Revoca della patente nazionale per guida in stato di ebbrezza — Mancata produzione di un certificato medico-psichiatrico necessario per ottenere una nuova patente nello Stato membro ospitante — Patente rilasciata in un altro Stato membro — Verifica, da parte dello Stato membro ospitante, della condizione della residenza — Possibilità di fondarsi sulle informazioni fornite dal titolare della patente in forza dell'obbligo di cooperazione ad esso incombente ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro ospitante — Possibilità di procedere ad indagini nello Stato membro del rilascio*]

(2009/C 282/33)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: Kurt Wierer

Convenuto: Land Baden-Württemberg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Interpretazione dell'art. 9 della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1) — Rifiuto di riconoscere una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro in violazione della condizione relativa alla residenza — Possibilità per lo Stato membro ospitante di fondarsi, ai fini della verifica della sussistenza della condizione relativa alla residenza al momento del rilascio della patente, sulle informazioni fornite dallo stesso titolare durante il procedimento amministrativo e giudiziario in base all'obbligo di cooperazione ad esso incombente o, eventualmente, di procedere ad indagini nello Stato membro di rilascio — Titolare precedentemente oggetto di una misura di revoca della patente nazionale per guida in stato di ebbrezza ed incapace di produrre una perizia medico-psichiatrica necessaria per ottenere una nuova patente nel suo Stato di residenza

Dispositivo

1) *Gli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere sul proprio territorio il diritto di guidare*